

NUOVA **ANTOLOGIA** 
MILITARE
RIVISTA INTERDISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA MILITARE

N. 4
2023

Fascicolo 16. Novembre 2023
Storia Militare Contemporanea

a cura di
VIRGLIO ILARI



Società Italiana di Storia Militare

Direttore scientifico Virgilio Ilari
Vicedirettore scientifico Giovanni Brizzi
Direttore responsabile Gregory Claude Alegi
Redazione Viviana Castelli

Consiglio Scientifico. Presidente: Massimo De Leonardis.

Membri stranieri: Christopher Bassford, Floribert Baudet, Stathis Birthacas, Jeremy Martin Black, Loretana de Libero, Magdalena de Pazzis Pi Corrales, Gregory Hanlon, John Hattendorf, Yann Le Bohec, Aleksei Nikolaevič Lobin, Prof. Armando Marques Guedes, Prof. Dennis Showalter (†). *Membri italiani:* Livio Antonielli, Marco Bettalli, Antonello Folco Biagini, Aldino Bondesan, Franco Cardini, Piero Cimbolli Spagnesi, Piero del Negro, Giuseppe De Vergottini, Carlo Galli, Marco Gemignani, Roberta Ivaldi, Nicola Labanca, Luigi Loreto, Gian Enrico Rusconi, Carla Sodini, Giocchino Strano, Donato Tamblé,

Comitato consultivo sulle scienze militari e gli studi di strategia, intelligence e geopolitica: Lucio Caracciolo, Flavio Carbone, Basilio Di Martino, Antulio Joseph Echevarria II, Carlo Jean, Gianfranco Linzi, Edward N. Luttwak, Matteo Paesano, Ferdinando Sanfelice di Monteforte.

Consulenti di aree scientifiche interdisciplinari: Donato Tamblé (Archival Sciences), Piero Cimbolli Spagnesi (Architecture and Engineering), Immacolata Eramo (Philology of Military Treatises), Simonetta Conti (Historical Geo-Cartography), Lucio Caracciolo (Geopolitics), Jeremy Martin Black (Global Military History), Elisabetta Fiocchi Malaspina (History of International Law of War), Gianfranco Linzi (Intelligence), Elena Franchi (Memory Studies and Anthropology of Conflicts), Virgilio Ilari (Military Bibliography), Luigi Loreto (Military Historiography), Basilio Di Martino (Military Technology and Air Studies), John Brewster Hattendorf (Naval History and Maritime Studies), Elina Gugliuzzo (Public History), Vincenzo Lavenia (War and Religion), Angela Teja (War and Sport), Stefano Pisu (War Cinema), Giuseppe Della Torre (War Economics).

Nuova Antologia Militare

Rivista interdisciplinare della Società Italiana di Storia Militare
Periodico telematico open-access annuale (www.nam-sism.org)
Registrazione del Tribunale Ordinario di Roma n. 06 del 30 Gennaio 2020
Scopus List of Accepted Titles October 2022 (No. 597).
Rivista scientifica ANVUR (5/9/2023)



Direzione, Via Bosco degli Arvali 24, 00148 Roma
Contatti: direzione@nam-sigm.org ; virgilio.ilari@gmail.com

©Authors hold the copyright of their own articles.

For the Journal: © Società Italiana di Storia Militare
(www.societaitalianastoriamilitare@org)

Grafica: Nadir Media Srl - Via Giuseppe Veronese, 22 - 00146 Roma
info@nadirmedia.it

Gruppo Editoriale Tab Srl -Viale Manzoni 24/c - 00185 Roma
www.tabedizioni.it

ISSN: 2704-9795

ISBN Fascicolo 9788892957930

NUOVA **ANTOLOGIA** 
MILITARE
RIVISTA INTERDISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA MILITARE

N. 4
2023

Fascicolo 16. Novembre 2023
Storia Militare Contemporanea

a cura di
VIRILIO ILARI



Società Italiana di Storia Militare



Distintivo speciale del Dipartimento della Guerra concesso agli addetti al Progetto Manhattan per la Bomba A(Atomica) che hanno lavorato almeno sei mesi tra il 19 giugno 1942 e il 6 agosto 1945

Foto 1198 DOE Ed Westcott 1945 Oak Ridge Tennessee (Wikimedia Commons)

I Battaglioni provvisori dell'esercito borbonico

di FERDINANDO ANGELETTI

“Volendo noi che i soldati di cattiva condotta non facciano più parte delle nostre truppe regolari...”

KEYWORDS. – KINGDOM OF THE TWO SICILIES; PROVISIONAL BATTALIONS, RISORGIMENTO; MILITARY LAW ENFORCEMENT.

ABSTRACT. This paper deals with the analysis of the “Provisional Battalions”, units of the Army of the Kingdom of the Two Sicilies in which military deserters or responsible for military crimes were sent. Through the analysis of primary sources, including the laws that concerned these units, the author makes an attempt to reconstruct their ordering and history.

Introduzione

La gestione della disciplina e del diritto penale militare è sempre elemento di particolare attenzione da parte di ogni istituzione militare. Nel contesto del XIX secolo, così come oggi, è normale ritenere che un militare, accusato di determinati reati, possa venire isolato fisicamente dai suoi commilitoni. Il concetto di “arrestare” e “recludere” un militare perché autore di reati era pressoché comune a tutti gli ordinamenti militari dell’epoca. Peraltro, tale forma, si rinviene anche nell’attuale disciplina italiana¹.

Si trattava però, di norma, di una forma di reclusione similare a quella utilizzata per i reati comuni² e dove, quindi, si parlava di “arresti” o “carceri” o “castello”,

1 Per una panoramica sull’organizzazione penitenziaria militare, ove prestano servizio, di fatto, i soggetti sottoposti alla reclusione militare v. Raffaele D’AMBROSIO, Simona LUCIBELLI, «L’organizzazione penitenziaria militare: un reggimento alle dirette dipendente dello Stato Maggiore dell’Esercito», *Rivista Militare* N. 1/2010, Roma 2010.

2 Peraltro esistevano forme di repressione di violazioni disciplinari che, nei fatti, ponevano limitazioni alla libertà personale del soggetto e che, ancorché solo nelle diciture, sono ancora presenti nell’odierno sistema disciplinare militare.

per indicare la tipologia di pena ed il luogo ove scontarla. Due secoli fa, però, quando il confine tra diritto penale militare e disciplina militare era molto più labile e la scienza giuridica intaccava sì il mondo in uniforme ma mantenendone autonomo il foro e le normative, si ricorreva anche ad appositi reparti costituiti con il solo scopo di riunire i “riottosi” alla disciplina come, ad esempio, i Battaglioni provvisori del Regno delle Due Sicilie che saranno oggetto della trattazione.

Un confronto con gli altri stati preunitari e con alcuni paesi europei

L’esistenza di reparti come i battaglioni provvisori, almeno nella prima metà del XIX secolo, non fu certo limitata alla monarchia borbonica; infatti, per rimanere in ambito italico, il Regno di Sardegna, sin dal 1741 aveva costituito delle compagnie ove riunire i disertori graziati (dal 1744 anche in Sardegna), poi dal 1815 unificate nei cosiddetti “Cacciatori franchi”, creati ad Alessandria e Gavi nel maggio 1815 con lo scopo di “ricevere disertori graziati e i prigionieri di guerra, e disertori francesi”, a loro volta fusi quattro anni dopo con il Corpo Franco Sardo, erede delle compagnie isolane³. Mancano invece analoghi reparti, certamente per l’entità limitata complessiva delle forze armate, sia per le Regie Truppe del Ducato di Lucca⁴ che per le truppe dei Ducati estensi.⁵

Il neonato stato unitario italiano decise di proseguire su quella strada, cambiando però il nome ai Cacciatori Franchi trasformandoli (1868) in “compagnie di disciplina” e, per alcuni aspetti, riprendendo le norme duosiciliane.

In tali unità, suddivise in compagnie di disciplina di punizione e compagnie

3 Si rimanda a Virgilio ILARI, Piero CROCIANI, Stefano ALES, *Il Regno di Sardegna nelle guerre napoleoniche e le legioni anglo-italiane (1799-1815)* Widerholdt Frères 2008 pp. 396 – 399 ma anche, con una piccola cronistoria generale, *Annuario militare del Regno d’Italia 1886* Roma, Carlo Voghera Tipografo editore del Giornale militare, 1886, pp. 885 – 886.

4 Si rimanda a Luca Stefano CRISTINI – Quinto CENNI, *Eserciti dei Ducati di Toscana e di Lucca* Parma, Soldiershop editore, 2016 ma anche, per l’assenza di qualunque riferimento a reparti di punizione (quantomeno legati all’ambito penalistico) il *Codice penale militare per le RR, Truppe del Ducato di Lucca* Lucca, Tipografia di Giacomo Rocchi, 1846 che, all’articolo 227, riporta le diverse pene militari.

5 Mario ZANNONI *Le truppe di Maria Luigia 1814-1847. L’esercito del ducato di Parma e Piacenza*, Parma, Ermanno Albertelli editore, 2012 ma anche nel *Codice penale militare estense*, Modena, Reale Tipografia Soliani, 1832 che non riporta alcunchè in merito a pene militari similari.

di disciplina speciali⁶, rientravano sia i soggetti “incorreggibili disciplinarmente” che quelli condannati a pene varie⁷.

A livello europeo, invece, la situazione appare abbastanza variegata. L'Armée francese, cui il Regno delle Due Sicilie, almeno a partire dal 1830, si era ispirata, già dal 1811 aveva tra le sue fila un reparto formato unicamente, o quasi, da ex – disertori: il Regiment de l'Isle de Re, su cinque battaglioni, poi divenuto 132° reggimento di fanteria di linea (comandato dal Col. Paul Augustin Tridoulat 1765 – 1833).⁸

Il Code de Justice militaire pur l'Armée française del 1838 introdusse delle “Compagnies de correction”⁹ cui erano dedicati gli articoli 823 – 835. Tali compagnie, create dal Ministro della Guerra per ogni divisione territoriale o armata, si dividevano in compagnie di fucilieri e di pionieri (con le prime che erano utilizzate per le condanne meno gravi) che avevano sede in una fortezza o piazza militare. L'invio a tali reparti avveniva a cura di personale della Gendarmeria e

6 Tra gli altri Silvia TRANI, *Il Regio Esercito e i suoi archivi. Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea* Roma, Ufficio Storico dello Stato maggiore della Difesa, 2013, pp.264 – 266. Per un'opera dell'epoca, ci si può rifare a Leopoldo SCURI *Guida pratica di servizio fra i comandi, i corpi, gli uffici militari e le autorità civili nei loro vicendevoli rapporti* Roma 1879, pp. 410 – 427.

7 Tra cui colpe ritenute indecorose, quali la pederastia, tentativo di stupro, camorra, indelicatezza, pubblica medicazione, infermità simulate per avere la riforma; sovversivi contro le istituzioni nazionali o che avessero partecipato direttamente o indirettamente a qualche associazione avversa alle predette istituzioni (quando tali colpe non fossero punibili o punite come reati); coloro che, dopo aver subito una condanna al carcere o alla reclusione, fossero ritenuti, per la natura del reato commesso, meritevoli di rientrare nel corpo; coloro che i comandanti di corpo, per qualche causa eccezionale e non contemplata nei precedenti casi, credevano utile, nell'interesse della disciplina, proporre per l'assegnazione nelle compagnie di punizione; i caporali e soldati che si erano ammogliati in opposizione alle disposizioni disciplinari, previa la retrocessione dal grado. Silvia TRANI, cit. p.265.

8 Il 132°, dopo aver combattuto durante la Campagna di Russia, combatté anche a Bautzen inquadrato nella 32^a Divisione (Generale Durutte) del VII Corpo d'Armata (Generale Reynier) Così in Camille FELIX, Michel ROUSSET, *La Grande Armée de 1813* Parigi 1892. Sul Regiment de l'Isle de Ré si veda anche George NAFZIGER *Napoleon's Invasion of Russia*, Presidio Press 1998. Per una panoramica sulla normativa penale militare del periodo rivoluzionario e napoleonico utilissimo anche Marc LEBRUN, «Révolution, Empire et mauvais soldats» in *Revue historique des armées* N. 244, Paris 2006, pp.112 – 123.

9 *Code de Justice militaire pour l'Armée française, par Sainte Chapelle, sous – intendant militaire, Secrétaire particulier du Maréchal Gouvion-Saint Cyr à la guerre et à la marine.* Paris 1838. Tuttavia da distinguere dalle Compagnie di disciplina (compagnies de discipline) per le quali, invece, risulta utile il piccolo trattato di Victor FOUCHER *De l'Administration de la Justice militaire en France et en Angleterre* Paris, Anselin et Pochard, 1825.

il periodo trascorso era accuratamente dedicato al recupero della condotta e della disciplina. Un miglioramento di queste ultime poteva portare al transito dalle Compagnie di pionieri a quelle fucilieri e da queste al rientro al corpo di appartenenza (secondo il medesimo schema che, come si vedrà, venne applicato anche per i Btg. Provvisori duosiciliani). Tali reparti furono però abrogati dal successivo Code de justice militaire del 1857.¹⁰

Per quanto riguarda la monarchia inglese, parrebbero non esservi norme specifiche nelle leggi penali militari né reparti formalmente dedicati all'esigenza¹¹. Tuttavia, sin dalla fine del XVIII secolo, e almeno sino a tutto il 1819, il Royal African Corps fu devoluto a «condemned corps» ove inviare i disertori. Tali unità furono impiegate nelle colonie della Sierra Leone e del Gambia e, in parte, nella neo conquistata colonia del Capo.¹² Anche in ambito prussiano non emergono simili reparti, soprattutto tenendo in considerazione che, con la riforma di Scharnhorst (1755 – 1813), furono mantenute, nella gestione penale/disciplinare dell'esercito del Regno di Prussia, solo pene detentive.¹³ Differente ancora la situazione del Regno del Belgio che, unico tra gli altri paesi europei, sino alla fine del primo conflitto mondiale mantenne sempre questa tipologia di reparti punitivi.¹⁴

Prima dei battaglioni provvisori: lineamenti del diritto penale militare napoletano ante Restaurazione – L'Ordinanza del 1789.

Un'analisi, seppur speditiva, del Diritto Penale militare del regno napoletano

10 Boris BATAIS, *La justice militaire en temps de paix: L'activité judiciaire du conseil de guerre de Tours (1875-1913)* Histoire. Université d'Angers, 2015 visibile online su <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01475756/document> (URL consultata il 16 luglio 2022).

11 Eric SAMUEL *An historical account of the British Army, and of the Law military as declared by the Ancient and Modern Statutes, and Articles of War for its government with a free commentary on the Mutiny Act, and the Rules and Articles of War illustrated by various decisions of Courts martial* Londra William Clowes, 1816.

12 Nick MANSFIELD *Soldiers as Workers: Class, Employment, Conflict and the Nineteenth-century*, Liverpool: Liverpool University Press 2016, pp. 207 – 208, William BALDRY, «Disbanded regiments» *Journal of the Society for Army Historical Research*, Vol XIV, N. 56, London 1935 pp. 233 – 235. John Joseph CROOKS *Historical Records Of the Royal African Corps*, Dublin, Browne and Nolan 1925.

13 Christopher CLARK *Preußen – Aufstieg und Niedergang 1600–1947*, Pantheon Verlag, 2006, p. 380.

14 Pierre-Auguste-Florent GERARD, *Manuel de justice militaire*, Mons, Hoyois-Derely, 1837 e, per una più recente analisi Éric BASTIN, *La justice militaire en Belgique de 1830 à 1850: L'auditeur militaire, « valet » ou « cheville ouvrière » des conseils de guerre?* Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012.

no appare opportuna alla luce del fatto che proprio la creazione dei Battaglioni provvisori fu una delle novità post restaurazione di un impianto giuridico che, complessivamente, sarebbe perdurato per quasi trenta anni.¹⁵

La “Ordinanza di Sua Maestà sulla giurisdizione militare, e sopra i delitti, e le pene della gente di guerra”, pubblicata a Napoli nel 1789, fu infatti la norma cardine (“definita dai militari vero e proprio codice militare”)¹⁶ che resse le milizie napoletane sino alla pubblicazione del successivo (e definitivo) Statuto Penale militare del 1819.

La redazione dell’Ordinanza, la cui effettiva origine resta tuttora oscura¹⁷ nacque sulla scia di un lungo percorso di studio ed approfondimento dottrinale, frutto delle precedenti normative in vigore nel regno (Ordinanza militare del 1728)¹⁸ o nel politicamente sempre vicino regno spagnolo (Ordinanza militare del 1768¹⁹), delle opere di Francesco Fraveth,²⁰ elaborate dopo il 1780 ma, più in generale, del dibattito del tempo sui delitti e sulle pene in generale e del cambiamento dei sistemi giuridici penali europei.²¹

Corpus unico di tutte le normative in materia, secondo l’ormai affermato costume dell’epoca, la redazione di un nuovo testo era ritenuta necessaria poiché “con gli eserciti permanenti, videsi il bisogno di un codice e di un procedimento

15 Per quest’ analisi, laddove non diversamente specificato, il riferimento fondamentale è Francesca DE ROSA *Le riforme illuminate per la “nazione armata” napoletana*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, vero e proprio breve trattato in cui si analizza l’evoluzione del diritto militare napoletano nel XVIII secolo con un focus particolare sull’Ordinanza del 1789.

16 Idem p. 69.

17 Idem pp. 95 – 96, seppur, come fatto notare ma evidentemente dubitandone, il giurista ottocentesco Niccolini in Nicola NICOLINI, *Della Procedura penale delle Due Sicilie*, Livorno, Mansi Editore, 1843, p. 5 citi quale autore il Col. Giovan Battista Colaianni.

18 Per il cui testo si può vedere Jose Antonio PORTUGUES Y MONENTE (a cura di) *Collecion General de las Ordenanzas militares sus innovaciones, y additamentos dispuesta en diez tomos, con separacion de Clases*, Tomo III, Madrid 1764.

19 Ibidem per il testo. Da notare che, nonostante l’Ordinanza del 1768 non fosse mai entrata in vigore nel Regno di Napoli, di fatto nei tribunali militari e nella dottrina giuridica napoletana era un punto di riferimento imprescindibile. Così in Francesca De Rosa, op. cit. p. 54.

20 Francesco FRAVETH, *Pratica militare de’ giudizi criminali a norma delle reali ordinanze per la formazione de’ processi*, Napoli, 1781; ID. *Pratica militare de’ giudizi criminali a norma delle reali ordinanze per ben proporzionare le pene e i delitti che da soldati si commettono*, Napoli 1785.

21 Francesca DE ROSA, op. cit. p. 65.

speciale per l'amministrazione della giustizia militare".²² Inoltre, come è stato fatto notare, si poneva anche in profonda relazione, se non in opposizione, con la tradizione giuridica spagnola da cui proveniva.²³

Si trattò di un codice che, per l'epoca, era particolarmente innovativo, sia nella procedura (con l'esistenza di un prototipo di dibattimento pubblico²⁴) che nelle pene laddove la pur prevista pena di morte risultava di fatto particolarmente difficile da applicare nel concreto procedurale.²⁵

Certo, si trattava comunque di un corpus normativo che manteneva dei livelli di pena edittale particolarmente alti anche per fattispecie tutto sommato non gravissime, che creava delle forti disparità di pena a seconda che a commetterla fosse un Ufficiale, un Sottufficiale o un Militare di truppa (ma d'altra parte questo è elemento non certo unico del sistema borbonico e, anzi, mantenutosi vigente, almeno in Italia, per numerosi decenni ancora, compreso lo Stato unitario) e che manteneva ancora pene corporali per le mancanze dei soldati, ma era sicuramente "il tipico prodotto della fase finale dell'assolutismo illuminato napoletano".²⁶

I battaglioni provvisori: genesi normativa e ordinamento

La creazione di "battaglioni provvisori"²⁷ ove inviare i militari puniti era già stata prevista con il Decreto N. 1009 del 6 dicembre 1817, e lo Statuto Penale Militare (S.P.M.), del successivo 1819, fornì alcune specificazioni. Tali reparti furono creati «volendo noi che i soldati di cattiva condotta [...] non facciano più parte delle nostre truppe regolari» ritenendo di non dover privare i rei del "cingolo militare", ma solo di separarli dai reparti ordinari e di "adoperare i mezzi più rigorosi, onde mantenere costoro in disciplina e richiamarli al dovere".²⁸

22 Mariano D'AYALA, *Napoli Militare*, Napoli, Stamperia dell'Iride, 1847, p. 96.

23 Francesca DE ROSA, *op. cit.* p. 71.

24 Idem p. 83 e Francesco MASTROBERTI, *Dibattimento e libero convincimento del giudice nel Mezzogiorno borbonico*, in Marco Nicola MILETTI (a cura di), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Ottocento e Novecento. Atti del Convegno*, Foggia 5 – 6 maggio 2006, Milano, Giuffrè editore, 2006, pp. 149 e ss.

25 Idem p. 75.

26 Idem p. 97.

27 Da distinguere subito dai militari condannati a pene detentive reclusi nei bagni di pena per i quali vigeva tutt'altra normativa.

28 Dalla premessa al Decreto N. 1009 del 6 dicembre 1817.

Si trattava di vere e proprie unità militari, organicamente inserite nella fanteria di linea e come tali soggette alle due ispezioni di fanteria all'epoca esistenti.²⁹ A differenza degli altri reparti sia di fanteria di linea che dei Battaglioni³⁰ cacciatori³¹, erano formati da uno stato maggiore, uno stato minore e quattro compagnie.

Ne furono costituiti due (il 1° con sede a Gaeta ed il 2° con sede a Siracusa), ognuno dei quali poteva contare su uno Stato Maggiore (Maggiore Comandante, un Aiutante Maggiore con il grado di Tenente, un Quartiermastro con il grado di Tenente o Sottotenente, un Cappellano, un Secondo Chirurgo ed un Terzo Chirurgo) uno Stato Minore (un Aiutante tratto dai SU, un Foriere maggiore, un Armaiolo, un Sarto ed un Calzolaio) e 4 Compagnie, ognuna formata da un Capitano comandante, un Tenente e due Sottotenenti in sottordine, un Sergente maggiore, 4 Sergenti, 1 Caporale foriere, 8 Caporali, 2 Tamburi ed 80 soldati (Art. 2 del Decreto del 1817).

Nella scelta del personale inquadratore si sarebbero dovuti scegliere i migliori U e SU dell'Armata "tra coloro che si distinguono col loro zelo e buona maniera di servire; ed il servizio che vi presteranno, loro servirà di un merito particolare" (art. 3).

Fermo restando il quadro permanente, ma trattandosi di unità particolari, il numero di soldati variava considerevolmente in ogni compagnia, anche perché, ovviamente, in unità di punizione come i Btg. Provvisori, le variazioni di truppa dipendevano dai comportamenti tenuti dai soldati presso gli originari corpi di appartenenza.

A riguardo nello "Stato della forza approssimativa de' sottoscritti corpi nazionali del regno"³² vengono riportate le seguenti cifre:

29 All'epoca della creazione dei Battaglioni Provvisori esistevano due Ispezioni di fanteria (cui si aggiungeva una Sotto ispezione per i corpi esteri), ognuna riguardante i territori di tre Divisioni militari.

30 D'ora in avanti, per non appesantire eccessivamente il testo, si ricorrerà, per diversi termini militari, ad abbreviazioni. Così Btg. per "battaglione", Cp. per "Compagnia", U per "Ufficiali", SU per "Sottufficiali".

31 Per i quali si rimanda, a seconda dei periodi a Giancarlo BOERI, Piero CROCIANI, *L'esercito borbonico dal 1815 al 1830*, Roma, Stato Maggiore Esercito – Ufficio Storico, 1995, o Giancarlo BOERI, Piero CROCIANI, Massimo FIORENTINO, *L'esercito borbonico dal 1830 al 1861*, Roma, Stato Maggiore Esercito – Ufficio Storico, 1998 pp. 64 e ss.

32 In Giancarlo BOERI, Piero CROCIANI, *L'esercito borbonico dal 1815 al 1830*, op. cit., p. 31.

	Organico			Presenti sotto le armi			Effettivo		
	U	SU/ Truppa	Tot	U	SU/ Truppa	Tot	U	SU/ Truppa	Tot
1° Btg.	22	389	411	19	673	22	22	811	833
2° Btg.	22	389	411	14	799	19	19	985	1004

Due sono le considerazioni da effettuare analizzando questi numeri. Prima facie, è evidentissima la differenza tra la forza organica (calcolata secondo quanto previsto dalla norma istitutiva) e quella effettivamente ai reparti. Infatti, i due reparti aventi la forza organica pari a quella di altri battaglioni dell'armata (ad. es. i battaglioni bersaglieri, esteri o fucilieri reali) ebbero invece, di fatto, una forza effettiva pari a più del doppio, ed equivalente solo a quella dei più importanti Reggimenti di fanteria di linea.³³ Questo rende manifesto il ricorso particolarmente ampio all'invio ai battaglioni provvisori cui si ricorse. In seconda istanza è particolarmente elevato il numero di militari assenti dai reparti, fatto facilmente spiegabile con la natura "punitiva" di questi reparti.

Da un punto di vista ordinamentale, anche le 4 compagnie dipendenti da ogni Btg. si differenziavano tra di loro con una gerarchia "punitiva". Infatti, la 2a, 3a e 4a Cp. erano addette all'inquadramento dei militari colpevoli appena giunti oppure non ritenuti ancora "recuperati" dal punto di vista disciplinare.

Ovviamente, trattandosi dell'inferno dell'Esercito, i militari addetti erano soggetti "ad una disciplina particolare" non meglio specificata, dalla quale sarebbero potuti uscire solo evidenziando "segni manifesti di miglioramento nella condotta" che li avrebbe portati al trasferimento nel "purgatorio" della 1a Cp. del Btg.

Quest'ultima (dove comunque non potevano esservi più di un quarto di tutti i soldati del Btg. – rendendone l'accesso non legato unicamente alla propria condotta ma anche a quella degli altri) permetteva ai militari, seppur ancora addetti ad un'unità di punizione, di poter usufruire di tutti i diritti delle truppe regolari (intendendosi probabilmente diritti legati alla paga, al vitto ed alle libertà in materia di libera uscita).

³³ Idem pp. 30 – 31.

Al periodo svolto, evidentemente con buona condotta, presso la 1a Cp. seguiva il rientro al proprio reparto di appartenenza.

La scelta di rendere i militari, di fatto, interdipendenti, non poteva che far inorridire qualunque giurista illuminista o liberale, perché annullava, o comunque limitava fortemente, il principio di responsabilità penale individuale.

L'appartenenza e il passaggio ai Btg. Provvisori aveva anche conseguenze sull'anzianità di servizio e sui conteggi dei periodi di servizio ai fini dell'adempimento dei periodi di ferma. Infatti, secondo l'articolo 7 del Decreto, il passaggio ai Btg. Provvisori annulla, da un punto di vista meramente formale, tutto il servizio prestato precedentemente. Un militare rientrato, infine, nelle truppe regolari, avrebbe dovuto ricominciare da capo tutto il periodo di servizio da prestare.

La disposizione che prevedeva l'allungamento del periodo di servizio era particolarmente temuta, poiché fu utilizzata in due circostanze. Non è casuale, infatti, la previsione che i "refrattari" (ossia i disertori alla chiamata di leva), in caso di arresto, sarebbero stati immediatamente inviati ai Btg. Provvisori.³⁴ Appare invece piuttosto bizzarro che con Reale Rescritto del 17 giugno 1818, valido per i successivi tre anni, il Sovrano Ferdinando I decidesse di punire i "lanciatori di pietre"³⁵ di Napoli e sobborghi proprio con la pena del servizio di leva coattivamente imposto previo transito, per un periodo indefinito, presso i Btg. Provvisori.

Per quanto concerne l'inquadramento, i due Btg provvisori erano considerati all'interno dei corpi cd. "leggieri", assieme ai Btg Esteri e ai Btg. Bersaglieri.

Dal punto di vista ordinamentale, il 1° Provvisorio dipendeva dalla 1a Divisione militare, il 2° dall'8a. Non mancò tuttavia la possibilità prevista dagli ordinamenti del periodo, di entrare a far parte di una Brigata. Ecco che, con Ordine del giorno del 23 settembre 1819, il 1° Btg. provvisorio si unì ai Rgt. Borbone e Principe e ad un Btg del Rgt. Re per costituire la Brigata d'Aquino, al comando dell'omonimo generale³⁶

34 *Regolamento per la esecuzione della leva dell'anno 1819.*

35 Evidentemente, nella Napoli e nei suoi sobborghi del 1818, vi erano soggetti che si sfidavano lanciandosi pietre tra di loro. Il Rescritto parla testualmente di "disordini che accadono nella capitale e né suoi sobborghi per le disfide di lanciarsi pietre".

36 Così in Giancarlo BOERI, Piero CROCIANI, *L'esercito borbonico dal 1815 al 1830*, op. cit., pp. 37 – 38

I Battaglioni provvisori e lo Statuto penale militare del 1819

La valenza dello S.P.M. nell'ambito delle codificazioni della restaurazione è già stato oggetto di diversi studi.³⁷ Era, parafrasando Pace Gravina, “un buon codice militare, forse il migliore della prima fase della codificazione della restaurazione” seppur con diversi limiti legati essenzialmente alla quasi immediata evoluzione normativa con la quale la monarchia borbonica, alle prese con problemi interni, creò una miriade di leggi, magistrature e procedimenti speciali che, di fatto, perdurarono quasi sino alla fine del Regno³⁸ e che resero in qualche modo “monca” l'applicazione dello S.P.M.

Allo Statuto, però, devono comunque ascrivere alcune innovazioni tra cui proprio l'esistenza dei Btg. provvisori (creati appena un anno e mezzo prima) è prova, invece, di un'evoluzione del diritto penale militare duosiciliano rispetto alle precedenti norme, che risalivano al lontano 1789.³⁹

In questo contesto, il trasferimento ai Btg. provvisori, che il decreto del 1817 poneva in modo alquanto generico, viene inserito all'interno del catalogo delle pene militari (previste all'art. 367 dello S.P.M. e all'art. 1 dello Statuto penale per l'Armata di mare. S.P.A.M.).

A riguardo occorre immediatamente fare due considerazioni. In primo luogo, la pena del “passaggio ai Battaglioni provvisori per un periodo determinato” (questo il tecnicismo giuridico), che nel decreto del 1817 valeva per i soli “solda-

37 Giacomo PACE GRAVINA, «*Il Codice insanguinato. Lo Statuto Penale militare per lo Regno delle Due Sicilie del 1819 e la repressione delle insurrezioni siciliane dell'Ottocento*», in Floriana COLAO, Luigi LACCHÈ, Claudia STORTI (cur.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento, Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano, Giuffrè Editore, 2015, pp. 273 – 298, Ferdinando ANGELETTI «Nascita e morte di un sistema: il diritto penale militare duosiciliano» *Rassegna della Giustizia Militare* N. 4/2020, Roma 2020. Lo stesso Pace Gravina, nel lavoro citato ed anche in Id., «*Il Codice e la Sciabola. La Giustizia militare nella Sicilia dei Borbone tra repressione del dissenso politico ed emergenza penale (1819 – 1860)*», Acireale, Roma, Bonanno Editore, 2015 p. 190 afferma testualmente trattarsi di un “*buon codice militare, forse il migliore della prima fase della codificazione della restaurazione*”.

38 Per tutte le speciali magistrature (come p.e. le Commissioni militari, le Commissioni supreme e tutte le altre giurisdizioni e procedimenti speciali si possono vedere i già citati lavori di Giacomo PACE GRAVINA (soprattutto *Il Codice e la Sciabola...* Op. cit. che analizza anche numerosi processi nella “riottosa Sicilia”) e Guido LANDI, *Istituzioni di Diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie(1815-1861)*, Milano, Giuffrè, 1977.

39 *Ordinanza di Sua Maestà sulla giurisdizione militare e sopra i delitti e pene della gente di guerra*, emanata da re Ferdinando IV a Napoli il 22 maggio 1789.

606662

STATUTO
PENALE MILITARE
PER LO REGNO
DELLE DUE SICILIE.



NAPOLI

DALLA REALE TIPOGRAFIA DELLA GUERRA.

1819.

ti” (con ciò intendendo i membri delle forze di terra) fu esteso anche ai membri dell’Armata di mare, rendendo pertanto i Btg. provvisori un unicum delle forze armate duosiciliane (e forse una rarità a livello mondiale per l’epoca) essendo unità, diremmo oggi, “interforze”⁴⁰.

In secondo luogo, va chiarito sin da subito che nell’ampio (ben undici tipologie) catalogo delle pene militari⁴¹, il passaggio ai Btg. provvisori fu inserito all’ultimo posto, quale pena più “leggera” rispetto alle altre ma da non confondere con gli ancora più leggeri “castighi militari”, previsti dall’art. 368 S.P.M. che invece punivano le sole mancanze disciplinari⁴².

Una vera e propria pena militare, dunque, cui erano sottoponibili unicamente SU e T e che lo S.P.M., a differenza del Decreto del 1817, si premura di precisare e circoscrivere.

Era specificato, tra le altre cose, che la durata di tale servizio non poteva superare i due anni (articolo 385 S.P.M.), salvo che la pena non derivasse da una commutazione di altra più grave. Era anche precisato che, per i SU, in caso di assegnazione ai Btg. provvisori, si sarebbe proceduto preliminarmente alla destituzione, così da poter servire quali semplici soldati (articolo 380 S.P.M.).

L’articolo 360 poi, si occupava dell’annoso problema delle condanne irrogate ad un militare da un tribunale ordinario che non prevedevano la perdita del “cintolo militare” e quindi la destituzione. Si manteneva un foro esclusivo nell’esecuzione della pena accioccché, a condanna emanata dal tribunale ordinario⁴³ seguiva comunque un ulteriore giudizio di un consiglio di guerra che avrebbe provveduto a commutare la pena ordinaria in una pena militare. In uno schema piuttosto rigido previsto dallo Statuto, il servizio presso i Btg. provvisori sarebbe stato irrogato in commutazione di una pena alla prigionia (solo se superiore ad un

40 Così in Archivio di Stato di Napoli, Sezione militare (d’ora in poi ASNA), Segreteria antica di guerra e marina, b. 152, laddove è presente una missiva del 1820 con cui viene proposto per l’invio ai Btg. Provvisori di un soldato del Reggimento Real Marina.

41 L’elenco completo, in ordine, è il seguente: morte, ergastolo, lavori forzati perpetui, lavori forzati temporanei, reclusione, degradazione, destituzione o sospensione dell’impiego (solo per gli U) servizi ignobili (per i SU e T) e la detenzione in castello (per gli U), aumento di tempo in servizio (solo per SU e T), bacchette (solo per SU e T) ed infine il passaggio ai battaglioni provvisori per un dato tempo (solo per SU e T).

42 L’elenco completo, in ordine è: bacchette, sospensione e destituzione (solo per i SU), arresti semplici e di rigore e nuovamente i servizi ignobili.

43 Tranne per quei reati di falsità e furti che, ai sensi dell’articolo 364 dello S.P.M., comportavano anche la destituzione.

anno⁴⁴) e all'esilio o confino.⁴⁵

Nulla dicendosi di altro, deve ritenersi come le norme specifiche riguardanti il periodo di servizio e l'ordinamento dei Btg. siano rimaste immutate.

Deve qui rilevarsi quindi come lo S.P.M. si occupi di limitare i casi di irrogazione della pena e, in virtù del principio di legalità penale secondo il noto brocardo latino *nullum crimen sine poena*⁴⁶, impedendo un'eccessiva discrezionalità da parte dei consigli di guerra. Tale applicazione di un principio con "un valore essenzialmente politico"⁴⁷ era però, come è già stato detto, "configurabile anche in altri ordinamenti giuridici, privi di quelle caratteristiche di democraticità e liberalità che caratterizzano la concezione illuministica dello Stato"⁴⁸ stante la sua funzione, innegabile e utile anche in un tipico stato della restaurazione post napoleonica, di certezza del diritto⁴⁹ e la possibilità – per il destinatario della proposizione normativa – di averne conoscenza allorché deve determinarsi ad agire o a non agire in modo ad essa conforme o difforme⁵⁰.

La nascita dei Battaglioni Provvisori nelle carte dell'AS di Napoli

Presso l'Archivio di Stato di Napoli, Sezione militare, all'interno del fondo della "Segreteria antica di Guerra e marina" è conservata un'intera busta dedicata

44 E la durata era pari a quella della pena comune irrogata.

45 Che, se irrogata a U veniva mantenuta come tale, se irrogata a SU o T veniva commutata in servizio presso i Btg. provvisori.

46 Per il quale si rimanda all'ancora insuperata trattazione di Giuliano VASSALLI, «Nullum crimen, nulla poena sine lege», *Digesto delle discipline penalistiche*, Vol. VIII, Torino 1994, pp. 278-328;

47 VASSALLI Cit, p. 285

48 Federica BERTOLDI, «L'origine romanistica del principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*» *Forum historiae iuris* <https://forhistiur.de/2016-10-bertoldi/> (URL consultata il 16 luglio 2022)

49 Dario IPPOLITO, *Lo spirito del garantismo. Montesquieu e il potere di punire*, Donzelli, Roma 2016, p. 21 ove si dice testualmente che "riflettendo sui fattori da cui dipende la libertà – prodotto raro e prezioso dell'organizzazione sociale – Montesquieu sottolinea, innanzitutto, il valore della certezza del diritto. Se non siamo in grado di prevedere le conseguenze giuridiche delle nostre e delle altrui azioni, se non è chiara la linea di confine tra il lecito e l'illecito, se non possiamo agire nella sicurezza di non dover temere sanzioni, allora non siamo ancora veramente liberi".

50 Giuliano MARINI, «Nullum crimen, nulla poena sine lege» (dir. pen.), in *Enciclopedia del Diritto XXVIII*, Milano 1978, pp. 950-961, in particolare p. 955, riportata anche in Bertoldi, cit.

alla genesi dei due reparti e ai primi mesi di vita del 1° Battaglione provvisorio di Gaeta⁵¹. Purtroppo altrettanto non è stato rinvenuto né presso lo stesso Archivio né in quello di Siracusa, per il 2° Battaglione provvisorio. Peraltro, a giudicare dallo stato di conservazione dei documenti rinvenuti (e dei faldoni che li contenevano), devono ritenersi pressoché inediti storiograficamente. Nonostante, quindi, la gran parte delle carte rinvenute sia riferita al 1° Btg, deve tuttavia ritenersi abbastanza probabile che le considerazioni che verranno fatte per quel reparto, possano essere analogicamente applicate anche per il 2° di Siracusa.

Quanto rinvenuto consente di tracciare uno spaccato particolarmente interessante perché evidenzia il modo con cui, nel concreto, è stato costituito quel reparto (sia per quanto concerne il quadro permanente che i soldati “da punire”) con tutte le complicazioni e difficoltà connesse.

L’atto di costituzione del 1° Btg. è datato trentuno gennaio 1818, poco più di un mese dopo l’emanazione del Decreto reale che ne stabiliva la creazione. Fu preceduto da una lettera del Tenente Generale d’Ambrosio (1771 – 1822)⁵², che, nella ricerca di adeguati ufficiali e Sottufficiali per i quadri, propose una serie di trasferimenti da altri reparti. Propose poi, venendo accontentato, di costituire inizialmente il reparto a Napoli, per poi velocemente fargli raggiungere la piazza di Gaeta. Alla creazione del reparto, in realtà, mancava gran parte del quadro permanente (tanto da rendere impossibile la costituzione di alcuni organismi interni al reparto), casermaggio e vestiario. Tutto il lungo processo verbale evidenzia le necessità che sin da subito emersero e che, chiaramente, furono rinviate a tempi migliori.

Ad assumere il comando del 1° Btg. provvisorio fu il Maggiore Orazio Atrambé (1784–1850), già combattente napoleonico in Calabria e Russia, poi ammesso nell’esercito duosiciliano.⁵³

51 ASNA Segreteria antica di guerra e marina, b. 152 che è da considerarsi valido riferimento nell’articolo per tutte le carte rinvenute presso l’Archivio di Napoli, laddove non diversamente specificato.

52 Angelo d’Ambrosio, (Reggio Calabria 1771-1822), già colonnello comandante del 4° di linea “Real Sannita”, poi tenente generale murattiano, Si veda Virgilio ILARI, Piero CROCIANI, Giancarlo BOERI, op. cit. pp. 608-9, 616, 618.

53 Dopo aver comandato, sino al 1820, il Battaglione provvisorio, ed essersi guadagnato, evidentemente per i meriti nella sua organizzazione, il cavalierato di San Giorgio della Riunione, dopo i moti del 1821 assunse il comando del 5° Reggimento di Linea. Terminò la carriera quale brigadiere nel 1846 morendo a Napoli quattro anni più tardi. V.al riguardo <https://gw.geneanet.org/pierfit?lang=en&n=atramble&oc=0&p=orazio> (URL consultata il 12 giugno 2022).

Decidere poi quali soldati assegnare ai Battaglioni provvisori era scelta complessa anche perché il Decreto costitutivo non aveva chiarito le concrete modalità di invio ai reparti. Il problema, in modo definitivo, fu risolto dallo Statuto Penale militare del 1819 che, classificando, l'invio ai Btg. provvisori tra le pene militari, demandava all'organo giudiziario militare preposto, all'esito di un regolare procedimento, la decisione. Dalle carte rinvenute, tuttavia, si riesce a dedurre l'iter previsto durante il periodo transitorio 1817 – 1819 verificando come fossero stati scelti i primi appartenenti.

Una circolare del 28 gennaio 1818 del Supremo Comando dell'Esercito – 2° Dipartimento – Dettaglio militare – 2^a Sezione, n. 389 (purtroppo non rinvenuta) dispose, infatti, che ogni Compagnia di ogni unità organica dell'Esercito, infatti, verificando lo stato matricolare di ogni soldato, redigesse un formale processo verbale su ogni militare ritenuto, per precedenti disciplinari, indegno di permanere militare. Da un'analisi speditiva delle decine di processi verbali rinvenuti si trattò perlopiù di disertori, peraltro quasi tutti anche recidivi più e più volte o comunque di soggetti rei di numerose mancanze.

La scelta di militari con plurime carenze disciplinari, ovviamente non stupefacente, ebbe però un'eccezione. Allorquando si trovò a dover giudicare l'invio ai Btg. provvisori di appartenenti ai fucilieri reali, il Generale Nugent (1777 – 1862),⁵⁴ su proposta verbale del Generale Filippo Cancellieri⁵⁵, decise che per gli

54 Laval Nugent Von Westmeath (1776 – 1862). Ufficiale generale austriaco di ascendenze irlandesi. Colonnello dell'esercito austriaco nel 1793, condusse le operazioni in Italia nella campagna del 1813 contro Eugenio di Beauharnais e poi, nel 1815, contro Gioacchino Murat, sconfiggendolo a Ceprano e San Germano. Al servizio di Re Ferdinando I quale Capitano generale dell'Esercito, sposò una nobildonna lucana ereditandone i possedimenti. Tornato in Austria dopo i moti del 1820 – 1821, si ritirò in Istria dove aveva diversi possedimenti. Tra il 1848 ed il 1849 servì sotto il Maresciallo Radetsky quale Comandante di Corpo d'Armata, venendo infine nominato Feldmaresciallo. Si vedano, tra gli altri la voce nell'*Allgemeine Deutsche Biographie*. Volume 24. Duncker & Humblodt, Lipsia 1875 – 1912 e in Constantin von Wurzbach, *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich*. Volume 20. Vienna 1869, rintracciabile online all'indirizzo <http://www.literature.at/viewer.alo?objid=11772&page=436> (URL consultata il 16 Luglio 2022) nonché Gaetano Morese, «Al servizio dell'Impero: il conte Laval Nugent di Westmeath (1777-1862)», *Fiume, rivista di studi adriatici*, XXXI (2011), n. 1-6, pp. 39–60.

55 Già ufficiale sanfedista, poi colonnello maggiore di piazza a Napoli, brigadiere e Capo subalterno la piazza di Palermo e comandante dei battaglioni volanti, A riguardo si veda Virgilio ILARI, Piero CROCIANI, Giancarlo BOERI, op. cit. pp. 77, 85, 148, 149, 155, 366, 367, 439, 451-2, 469, 471, 474, 508, 510-1, 530, 532-4, 540, 542, 653-4, 662, 697, 804, 806-7, 809, 811-3, 815-6, 897-8, 902, 914.

uomini provenienti da quei Btg e dalla gendarmeria “corpi nei quali, per la loro istituzione, ogni fallo è grave, ed ogni indulgenza è pericolosa” si potesse prescindere dalla redazione del processo verbale ed inviarsi anche militari rei di una sola mancanza disciplinare. Questa decisione, però, provocava un vulnus particolarmente forte perché si sarebbe creata una forte disparità con il resto dell’Esercito, si sarebbero giudicate con la medesima gravità carenze di livello diverso ed infine si sarebbe lasciato un potere eccessivo nelle mani dei comandanti dei reparti di quei corpi. È il contenuto di un rapporto a S.E. il Comandante in capo del dicembre 1817 a contenere tutti i dubbi dello Stato maggiore borbonico e la proposta di limitare tale situazione prescindendo dal processo verbale, ma distinguendo tra le mancanze (le più gravi da sanzionare con un passaggio ai Btg. provvisori, le altre con un trasferimento nei meno prestigiosi e remunerati corpi della linea) e di lasciare al solo Ispettore Generale dell’Arma la decisione ed il calcolo della pena. Nugent ritenne ragionevole quanto proposto.

Deve ritenersi plausibile che l’iter di assegnazione sopra descritto venisse poi utilizzato successivamente, come emerge da una lettura critica di una pagina delle memorie del generale Guglielmo Pepe (datata però maggio 1820, quasi un anno dopo l’entrata in vigore dello S.P.M.) allorquando il generale, sembrerebbe in totale assenza di un procedimento penale militare, inviò due militari suoi dipendenti, forse affiliati alla Carboneria, colpevoli di aver minacciato due gendarmi ed un agrimensore, al battaglione provvisorio di Gaeta richiamandoli poi, a suo totale arbitrio, dopo alcuni giorni ed addirittura scusandosi per l’accaduto:

“Alcuni giorni dopo questo fatto i militi di Serra Capriola, comune della Capitanata, minacciarono di uccidere due gendarmi e un agrimensore, spediti dal tribunale affin di misurare una terra che il duca di Serra Capriola reclamava dal municipio. I giudici del tribunale criminale credevano che in questa occasione avrei protetti i miei cari militi carbonari; e, tanto quei magistrati quanto i Ministri di stato, **rimasero sopra-**
modo meravigliati nel sentire ch’io gli aveva inviati per gastigo ad
un battaglione provvisorio in Gaeta, dove andavano tutti i soldati
incoreggibili dell’esercito. La legge organica delle milizie dava a’
tenenti generali l’esorbitante potere di punire in quel modo; potere iniquo, perché il fiore de’ cittadini, trovandosi nelle milizie, era in tal guisa tutto in balia del talento e del capriccio di un generale. Prima che quei militi giungessero in Gaeta, io aveva scritto d’ufficio al comandante del battaglione provvisorio perché li trattasse gentilmente e li tenesse separati dagli altri soldati. Con un ordine del giorno feci conoscere alle intiere milizie della intiera divisione, che il mantenimento della quiete e

della sicurezza pubblica e delle proprietà essendo a loro affidata, i loro abusi di potere avrebbero sovvertito l'ordine sociale, e la loro istituzione da medicina sarebbesi cambiata in veleno. Dopo alquanti giorni, ordinai che quei militi tornassero alle loro case, e passando dal mio quartiere, gli accolsi in mia casa, e dissi loro che l'affezione ch'io aveva per le milizie mi obbligava a non lasciare un solo fallo impunito; poiché senza stretta disciplina quella ottima istituzione non poteva giovare in nessun modo alla patria.”⁵⁶

Con riguardo invece alla scelta del personale per il quadro permanente, l'art. 3 del Decreto istitutivo già restringeva la scelta a Ufficiali e Sottufficiali “che si distinguono col loro zelo e buona maniera di servire”. Con un “Rapporto a S.E. il Comandante in Capo” del 30 dicembre 1817, riguardante la scelta dei SU da inviare, si propose di demandare tale scelta ai due Comandanti dei Btg. provvisori (coadiuvati dal Generale Jean Daniel de Gambs⁵⁷) dando però specifici criteri di individuazione:

“[...] devesi ricorrere alla scelta di Sott'Ufficiali di sperimentato contegno militare e imperturbabile fermezza, onde poter contenere e richiamare alla disciplina soldati di cattiva condotta [...]”

Il Dipartimento propose di scegliere dal corpo dei Veterani ove era “una quantità prodigiosa di ottimi Sott'ufficiali” e, in caso di carenze, di optare per i cosiddetti “Corpi di Linea”. L'esclusione, almeno in prima battuta, dei reparti “di linea”, cioè di quelli numericamente più importanti di tutta l'Armata, era dettata da motivazioni piuttosto prosaiche:

“il Dipartimento credrebbe non doveroso scegliere né Corpi della

56 Guglielmo PEPE *Memorie biografiche e intorno ai recenti casi d'Italia del Generale Guglielmo Pepe intorno alla sua vita e ai recenti casi d'Italia scritte da lui medesimo*, Vol. 1, Lugano, Della Tipografia della Svizzera Italiana, 1848, pp. 552 - 553.

57 Jean Daniel de Gambs (Strasburgo 1744 – ??? 1823), ingaggiato nell'esercito napoletano nel 1788 come istruttore, comandò le forze inviate a Tolone nel 1793, quelle schierate alla frontiera nel 1796 e il corpo d'armata centrale della Grande Armata del 1798. Successivamente, divenuto in breve tempo brigadiere, poi Maresciallo di Campo e infine tenente Generale, giunse ai massimi livelli della catena di comando borbonica assumendo diversi incarichi apicali (la piazza di Capua e poi quella di Napoli, assunta il 14 giugno 1799, membro della giunta di epurazione dei sanfedisti, presidente del Supremo Consiglio di Guerra). Nel febbraio 1805 passò assieme al figlio Luigi, al servizio di Giuseppe Bonaparte. Rentrò poi al servizio dei re borbonici. Si veda, ex plurimis, Virgilio ILARI, Piero CROCIANI, Giancarlo BOERI, *Le Due Sicilie nelle guerre napoleoniche*, USSME, Roma, 2008 pp. 17, 128, 131-5, 137, 138, 140, 142, 143, 146, 148, 154, 155, 164, 211, 213, 239, 240, 251, 376, 419, 653, 694.

Linea perché, accadendo in questa come in altre occasioni, che i Colonnelli facciano cader la scelta su dei soggetti non buoni, questi uniti a soldati cattivi produrrebbero immensi mali”.

La scelta del Nugent, fu invece diversa, disponendo che avvenisse a cura del Tenente Generale d’Ambrosio Ispettore generale delle prime tre Divisioni militari per il solo 1° Btg. Provvisorio, lasciando al futuro la decisione per il 2° Btg. di Siracusa:

“preferendo i corpi che abbiano Sottufficiali soprannumerari, ben inteso che tale scelta dovrà cadere su tutto il Corpo e non fra i soli soprannumerari”.

Gli Ufficiali, invece, furono prescelti direttamente con Decreto del Sovrano del 17 dicembre 1817. Si trattava di due Capitani, due Tenenti e tre Sottotenenti⁵⁸. Nonostante il servizio da prestarvi, secondo il Decreto istitutivo, “servirà di un merito particolare”, le carte dell’Archivio riportano diversi casi di Ufficiali che, personalmente o attraverso i propri superiori, chiesero con svariate motivazioni, di essere esentati da tale incombenza e di permanere presso il proprio reparto.

Così ad esempio il 13 febbraio 1818 a chiedere di rimanere al Rgt. Real Napoli è il Tenente Starace e il successivo 23 febbraio il Sottotenente Zannetti del Rgt. Real Farnese tutti con pareri favorevoli dei vari superiori gerarchici.

Interessante notare gli intendimenti dello Stato Maggiore borbonico. Per la prima istanza, evidentemente per “magnanimità” se ne propone l’accoglimento previa sostituzione a cura del medesimo Ispettore generale (Carlo Filangieri) che aveva inviato la richiesta, ma già a quella del Sottotenente Zannetti, si intuì la possibile creazione di un pericoloso precedente:

“Parmi che queste domande non debbano ammettersi, se nessuno de’ prescelti vorrà andare al Battaglione provvisorio, chi andrà a regolare quei Corpi, che devono vedersi modelli di disciplina?”

Nugent tuttavia, nelle decisioni finali fu sempre particolarmente rigido rispondendo in maniera negativa. Allo Starace con un laconico “Si stia al risoluto” e allo Zannetti con un fatalista “Vada al suo nuovo destino”.

Fu necessario, evidentemente per prevenire ulteriori problematiche, emanare

58 Peralto nessuno dei quali successivamente destinato a grandissime carriere nelle fila dell’Esercito borbonico.

un ordine del giorno specificatamente dedicato, il 5 marzo 1818, per motivare i prescelti aggiungendo anche, simbolicamente, un particolare dell'uniforme molto ambito poiché sintomatico delle truppe d'élite dell'esercito:

“Istruito il Comando Supremo, che il nome di Battaglione Provvisorio non viene interpretato dal Reale Esercito secondo lo spirito dell'Articolo 3 del Regio Decreto organico del 6 dicembre 1817, nel richiamare in pieno vigore il suo contenuto, dichiara che da questo spirito sono state dettate la scelta di Uffiziali e Sotto uffiziali destinati in detti Corpi; che un tale servizio viene considerato come il più distinto e come un titolo a meritare la Sovrana attenzione, talché gli uffiziali e i Sotto uffiziali de' detti corpi avranno il distintivo della granata come quelli dei Granatieri della Linea, e saranno in seguito particolarmente considerati negli avanzi”

Evidentemente, però, qualche problema continuò a sorgere se al 31 marzo 1818 il Comando Supremo richiese che “si acceleri la partenza de' Sotto Uffiziali de' Corpi [...] destinati al 1° Battaglione provvisorio” e, nella medesima data, fu di fatto “raccomandato” dal Maggiore Atramblè il trasferimento di un sarto già in servizio in altro reparto dell'esercito borbonico e che accettava di trasferirsi a Gaeta.

Il Generale d'Ambrosio, nella sua qualità di Ispettore generale (ma anche quale organizzatore del reparto), nell'arco di sei mesi compì due ispezioni al Battaglione, inviandone brevi relazioni al Comando Supremo. Nel mese di marzo, quindi, scrisse:

“Il 1° Battaglione provvisorio comincia ad aver le sembianze di corpo.[...] Egli [il Maggiore Atramblè nda] sollecita l'invio di Sotto uffiziali nella serie sempre urgente di soldati, che giungono e giungeranno in Gaeta perché più di questo momento egli ne sente la mancanza e vivamente. Io raccomando di bel nuovo a V.E. questo oggetto essenzialissimo al buon andamento di quel corpo, il quale non ne dubito, progredirà rapidamente”

Alla missiva era allegato uno stato della forza. Evidente come ancora la situazione fosse in divenire. A fronte, infatti, di 126 soldati già effettivi al reparto vi erano solamente 9 ufficiali (sia alla Compagnie che allo Stato maggiore) ed una manciata di Sottufficiali, certamente troppo pochi per gestire adeguatamente la forza assegnata.

Il 3 giugno successivo, su input del Supremo Comando, il Generale d'Ambrosio inviò una relazione su un'ispezione molto più approfondita. È una missiva

di più di otto pagine suddivisa in paragrafi riguardanti le principali situazioni analizzate nel corso della presenza dell'ufficiale generale al reparto. Il bilancio fu complessivamente lusinghiero:

“Ella [il Comandante in Capo nda] rileverà come quel Corpo destinato a contenere i buoni nel sentiero del dovere ,ed a ricondurne i travati, comincia di già a giustificare le aspettative del Supremo Comando, al quale è dovuta una così utile istituzione”

La formazione impartita ai soldati era ben strutturata (“divenuta elementare per tutti, riposa sulle basi solide prescritte dalle ordinanze”) e tale era il livello medio che moltissimi uomini erano considerati recuperabili per l'Esercito e, anzi “un terzo almeno potrà divenire seminario di ottimi sotto ufficiali [...] soprattutto di quelli provenienti dalla Gendarmeria Reale”. Ottima anche la gestione sanitaria e finanziaria.

Dal punto di vista del personale del quadro permanente, parole lusinghiere per gli Ufficiali e per i sottufficiali, ritenuti particolarmente adatti e di elevata capacità (eccetto alcuni, nominativamente citati, per i quali si propose il loro trasferimento), con un problema – evidentemente ancora non risolto – di carenze organiche importanti (“mancano tuttavia al completo dei sotto ufficiali un foriere maggiore, un sergente maggiore, sei sergenti, tre forieri e quattordici caporali”) per le quali si propose che fosse lo stesso Maggiore Atrambè a trovare soluzioni.

Pessimo invece lo stato dell'armamento in dotazione, antiquato e non funzionante e le infrastrutture che ospitavano i reparti (il quartiere di S. Caterina in Gaeta) per le quali si richiesero interventi immediati.

Altre problematiche erano le numerose famiglie che accompagnavano i soldati, con numerosi bambini nutriti grazie solo alla solidarietà degli ufficiali del corpo, ma soprattutto l'evidenza che, in un reparto dedicato essenzialmente al recupero di personale problematico, vi fosse un'aliquota di “irrecuperabili”, almeno per le esigenze dell'Esercito. Chiaramente, essendo il battaglione provvisorio un reparto in cui l'assenza di ravvedimento, prolungava la permanenza, si poneva un problema su quelli che tale ravvedimento non lo dimostravano mai. Inviarli al corpo de' veterani (in cui erano inviati i militari congedati) rischiando di “infettare” l'onorabilità di quel corpo, o congedarli senza questo transito ma mettendo quindi in dubbio la certezza della pena inflitta? Questo il dilemma prospettato che, in carenza di ulteriore documentazione, dobbiamo considerare privo di soluzione.

I Btg. Provvisori nei moti del 1821: la creazione delle compagnie di disciplina

La creazione e strutturazione dei Battaglioni provvisori avvenne in un periodo già particolarmente caldo della vita politica del giovane Regno delle Due Sicilie. Nemmeno due anni dopo la loro creazione, infatti, il Reame fu scosso dalla prima di una serie di fermenti e vere e proprie rivolte, alcune ben connotate politicamente, altre meramente legate a tentativi di rivolgimenti sociali. La prima fase dei moti del 1820 – 1821⁵⁹ vide, assieme alla pubblicazione della costituzione, una proliferazione normativa volta a espungere dall'ordinamento giuridico le norme ritenute meno "liberali".

Tra queste anche l'esistenza dei Btg. provvisori che, evidentemente invisibili (perché, di fatto, prolungavano il servizio sotto le armi), vennero sciolti.

Così con decreto di Francesco Duca di Calabria, Vicario Generale del Regno, del 18 luglio 1820 (nemmeno dieci giorni dopo la concessione della Costituzione di Cadice), si procedette allo scioglimento di queste unità e alla redistribuzione dei militari del quadro permanente e delle compagnie agli altri corpi dell'esercito.

Le motivazioni alla base di questa decisione, eminentemente politiche, vengono nel decreto giustificate con due affermazioni contraddittorie tra di loro, risibili e sterili di per sé.

Viene infatti considerato come "la creazione dei due Battaglioni provvisori non ha corrisposto al fine al quale essi tendevano" e, poi, "essendovi un codice penale per delitti militari, non conviene che esistano dei corpi a quali sieno spediti degli individui per punizione".

Se lo scopo del transito era, infatti, proprio quello di separarli dalle truppe regolari e di adoperare i mezzi più rigorosi per ristabilirne la disciplina (come previsto dal Decreto del 1817), non si comprende perché riunirli alle truppe regolari potesse migliorare tale situazione.

D'altra parte, la presenza, di per sé, di una codificazione penale militare non

59 Nonostante le lacune e le carenze già evidenziate da più parti, probabilmente la descrizione dei moti più semplice rimane ancora quella del coevo Pietro COLLETTA *Storia del Reame di Napoli dal 1734 sino al 1825*, Capolago, Tipografia Elvetica, 1834, pp. 223 e ss. Si vedano anche Michele CARASCOSA *Memorie storiche politiche e militari sulla rivoluzione di Napoli*. Londra 1823 e Guglielmo PEPE *Memorie biografiche e intorno ai recenti casi d'Italia* Lugano 1847.

sembra ragione sufficiente per sciogliere un reparto, soprattutto rammentando la relativa lievità nell'ambito della gerarchia delle pene militari duosiciliane.

In realtà, probabilmente, il motivo del loro scioglimento derivò dalla pessima prova che il 1° Btg. provvisorio aveva dato di sé nelle prime fasi dei moti, apparentemente schierandosi con i rivoltosi, ma in realtà dandosi alla macchia come veri e propri criminali. Anche il Btg. di Siracusa, seppur a cavallo dello scioglimento, si rivoltò a sua volta.

Il 1° Btg. provvisorio di Gaeta, peraltro anche più vicino ai rivolgimenti napoletani, già ai primi di luglio, dopo i primi proclami del Pepe, insorse⁶⁰ attaccando i reparti del Reggimento Real Corona che, di stanza nella città pontina, erano incaricati della guardia sia delle porte della città sia di altri due punti sensibili quali il locale istituto penitenziario e un enorme magazzino d'artiglieria (contenente "mezzo milione di oggetti militari"). Solo l'attacco ad una delle porte di terra ebbe successo, probabilmente per la soverchia di forze e la scarsità del posto di guardia, mentre la resistenza accanita dei lealisti specialmente all'Arsenale permisero al grosso del Reggimento di armarsi e di intervenire. Una parte dei rivoltosi fu disarmata e riportata nei quartieri, ma gran parte del battaglione provvisorio, uscito dalla città, si diede alla macchia nelle montagne vicine.⁶¹

Per quanto riguarda il 2° Btg. provvisorio di Siracusa, il 22 luglio del 1820, il Sottotenente Salvatore Ascione, poco più che trentenne, nativo di Nola, effettivo al Btg. venne ucciso "dallo sparo di un fucile e riportò due ferite nel basso ventre che forarono da parte a parte l'intestino colon destro e l'intestino ileo, da cui successe la morte"⁶² provocatagli evidentemente da ignoti. Secondo lo storico di parte liberale De Benedictis, l'assassinio doveva rientrare, in un periodo in cui la Sicilia era già in rivolta contro il potere centrale e probabilmente si cercava di espandere, anche alla parte orientale dell'isola, il moto costituzionale, nell'ambi-

60 L'episodio è ben descritto da Ruggero MOSCATI «Il Generale Carlo Filangieri nella Rivoluzione Napoletana del 1820», *Rassegna Storica Napoletana* Anno I N. 3, Napoli, 1933 pp.24 e ss.,

61 Così anche in Pietro COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli*, Libreria Scientifica Editrice, Napoli, 1969, Vol. III p. 165 dove Nino Cortese, curatore dell'edizione, in nota, riporta anche un riferimento archivistico del fatto.

62 Così la perizia dei medici richiesti dal giudice Giuseppe Faila presso il Chiostro di S. Domenico dove era stato trasportato il cadavere. così citato in Emmanuele DE BENEDETTIS *Memorie storiche intorno alla città di Siracusa dal 733 Av.G.C. al 1860*", Siracusa, IMAG, 1970, p. 233.

to di lotte e scontri tra le Vendite carbonare della città (forse responsabili, anche, del coevo omicidio del Tenente Fulvio Falleggiani, o Falangiani)⁶³ e i numerosi affiliati ai Calderari presenti in città tra cui evidentemente l'Ascione, tacciato di essere, con il Falleggiani, "Ufficiali [...] i più irosi e mordaci e in ogni luogo o ritrovo la [la Carboneria nda] bistrattavano, onde ne ebbero morte violenta".⁶⁴

Ma già alcuni giorni prima, il 20 luglio⁶⁵, si era verificata quella che gli storici dell'epoca denominarono "la fuga del Provvisorio".

Intorno a mezzogiorno, infatti, 301 soldati del Btg (quindi quasi un terzo del reparto) evasero dai loro quartieri ed iniziarono a sciamare nella campagne circostanti la città di Siracusa. Immediatamente le autorità della città attivarono le autorità locali dei centri vicini (Lentini, Carlentini e Catania).⁶⁶ Lo spiegamento di forze ("i cittadini più prodi e coraggiosi" secondo Pisano Baudo) permise in poche ore di far rientrare la rivolta. Ventisette dei rivoltosi furono uccisi, 18 arrestati dai lentinesi, 64 dai Carlentinesi, 192 dai Catanesi e "pochi pentiti dell'evasione ritornarono al quartiere".

Come spesso accade con le legislazioni emergenziali, il decreto del 1820 generò delle lacune normative importanti che emersero nell'arco di pochi mesi. Stante la validità dello S.P.M., emergeva soprattutto il problema della commutazione delle pene ordinarie ai sensi dell'articolo 360. Se, infatti, era facile per i consigli di guerra non irrogare la pena dei Btg. provvisori, cosa fare con quei militari condannati dalla giurisdizione ordinaria alla pena della prigionia superiore ad un anno per reati diversi dai furti e dalle falsità?

63 Idem p. 234 nonché in forma ridotta, anche nell'opera probabilmente più nota del DE BENEDETTIS *Siracusa sotto la mala signoria degli ultimi Borboni: ricordi*, Torino, Stamperia dell'Unione tipografico-editrice, 1864. Per un approfondimento sulla morte del Tenente Falleggiani si possono anche vedere Archivio di Stato di Siracusa (d'ora in poi ASSR), fondo Gran Corte Criminale b. 113 (Il giudice del circondario al procuratore generale della Gran Corte Criminale di Siracusa) e b. 23 (Minutario) e Archivio di Stato di Palermo (d'ora in poi ASPA), Fondo Ministero Luogotenenziale. Ripartimento Polizia, b. 70, fasc. 108.8.

64 Ibidem.

65 Secondo il De Benedictis, che però qui è certamente in errore, la rivolta si ebbe invece nell'agosto.

66 Così in una lettera a firma del Segretario Generale Vaccaro datata 20 Luglio 1820 rinvenuta da Sebastiano Pisano Baudo negli archivi comunali siracusani e riportata, come tutto l'episodio, in Sebastiano PISANO BAUDO, *Storia di Lentini Antica e Moderna*, Vol. III, Lentini, Tipografia Scolari, 1974 pp. 55 – 56.

Fu giocoforza necessario procedere ad una novella legislativa che giunse il 1 marzo 1821, a seguito di una deliberazione del Parlamento nazionale napoletano del precedente 27 febbraio⁶⁷.

Nel giorno in cui il Generale Frimont (1759 – 1831)⁶⁸, nell'entrare nelle terre del Regno dopo i vittoriosi scontri di Antròdoco, emanava un proclama al popolo napoletano invitandolo ad evitare qualunque resistenza⁶⁹, il parlamento nazionale richiedeva al Duca di Calabria di “regolare diversamente la commutazione delle pene [...] i Battaglioni provvisori essendo stati aboliti”.

Il Vicario generale, il successivo 1 marzo, alla vigilia dell'apertura dell'ultima sessione del Parlamento, emanò un decreto ad hoc. In caso di commutazioni sia della pena della prigionia che della pena dell'esilio o confino a seguito di sentenza di tribunali ordinari, i consigli di guerra avrebbero dovuto irrogare i “servizi ignobili” che, nella gerarchia delle pene duosiciliane occupava un posto ben più in alto.

Essi, secondo la definizione dello S.P.M. (articolo 377) erano “i lavori necessari al servizio delle caserme, degli ospedali ed altri stabilimenti militari”.

I militari colpiti da questa pena, quindi, erano destituiti (se SU), esonerati da qualsiasi servizio armato e sospesi da un eventuale avanzamento di grado. Impossibilitati ad uscire dal luogo ove scontare il servizio, se non espressamente autorizzati ed adeguatamente scortati, erano anche “marchiati” con una fascia, applicata alla manica sinistra dell'uniforme, con la dicitura, “S.I.”, ovvia abbre-

67 Per le varie deliberazioni, almeno le principali (e quella oggetto di questo studio evidentemente non lo era), fatte da quell'organo costituzionale sono ancora pienamente validi Alberico ALBERTI e Egildo GENTILE (a cura di) *Atti del Parlamento delle Due Sicilie*, Bologna, Zanichelli, 1926. Inoltre sempre utile, per la presenza di altri documenti è anche Carlo COLLETTA (a cura di) *Diario del parlamento nazionale delle due Sicilie negli anni 1820 e 1821 illustrato dagli atti e documenti di maggiore importanza relativi a quelle discussioni* Napoli, Stamperia dell'Iride, 1864. Inizio modulo Fine modulo

68 Johann Maria Philip FRIMONT, Conte di Palota e Principe di Antròdoco. Arruolatosi, inizialmente come semplice soldato, nelle truppe austriache sin dal 1776, partecipò alle guerre contro i Turchi ed alle varie campagne di età napoleonica, specialmente in Italia, salendo la scala gerarchica sino al grado di Feldmaresciallo. Partecipò alle operazioni in Italia e Provenza al tempo dei Cento Giorni e contro le truppe murattiane, poi nel 1821 guidò le truppe austriache che riportarono Ferdinando I delle Due Sicilie sul trono (con l'abolizione della Costituzione concessa). Governatore del Lombardo – Veneto (1825), nel 1831, poco prima della morte, fu nominato Presidente del Consiglio Aulico austriaco.

69 Il testo del proclama è in COLLETTA *cit.* p. 425.

viazione per “Servizio ignobile”.

La paga del militare sarebbe stata fissata, a prescindere dal grado e dall'anzianità rivestita, in una somma predefinita di molto inferiore alla normale paga⁷⁰, cui andava defalcato il costo del vitto, dei generi di prima necessità e del vestiario, altrimenti gratuiti.

Esposti al pubblico ludibrio, impossibilitati nei movimenti e con disponibilità economiche ridottissime erano sottoposti ad una pena ben più grave e incisiva del servizio nei Btg. provvisori. Verrebbe da pensare ad un “tiro mancino” nei confronti del Parlamento (il cui orientamento era probabilmente legato ad un alleggerimento della pena), soprattutto vedendo che il Segretario di Stato alla guerra era quel generale Pietro Colletta (1775 – 1831) che certamente non era digiuno di faccende penali militari, avendo presieduto, nel 1815 – 1816, una commissione di riforma dell'Ordinanza del 1789.

La fine dell'esperienza costituzionale ed il ritorno all'ordine videro, ancorchè dopo oltre tre anni, anche il “dietro – front” nella gestione dei militari puniti.

E' così che, con il Decreto N. 1397 del 28 dicembre 1824, il Sovrano Ferdinando I decretò la costituzione di reparti per i militari puniti, le compagnie di disciplina. Forse per salvaguardare quel profilo istituzionale che a volte impedisce di cancellare del tutto precedenti decisioni, ancorchè avversate, il decreto non ricostituì i vecchi Btg. provvisori e non fornì neppure una giustificazione per la costituzione delle compagnie di disciplina. Elemento, quest'ultimo, certamente non unico ma particolare nell'ambito di un legiferare sovrano che riportava quasi sempre le motivazioni sottese ad un provvedimento.

Certamente la costituzione delle compagnie di disciplina rispondeva all'esigenza, già sentita nel 1817, di separare i militari da rieducare da quelli regolari. Così l'art. 1 del provvedimento che prescrive tale misura per:

«i soldati che coll'esempio, azioni e cattiva condotta producono disordine ne' reggimenti, perturbano il bene del servizio, e contro i quali le pene meramente disciplinari divengono inefficaci».

70 Per le paghe dei militari, e le assegnazioni di beni di prima necessità e viveri, vedasi la *Ordinanza dell'Amministrazione militare del Regno delle Due Sicilie* (Decreto 29 giugno 1824), Napoli, Reale Tipografia della Guerra, 1824, opportunamente sintetizzata e riportata in Giancarlo BOERI, Piero CROCIANI, Massimo FIORENTINO *cit.* pp. 147 e ss.

Ogni compagnia (ne furono costituite “per ora” solamente due⁷¹) era formata da un Capitano comandante, altri tre U (un primo Tenente, un secondo Tenente⁷² ed un Alfiere), sette SU (un primo Sergente e sei secondi Sergenti) dodici caporali (cui si univano altre figure professionali)⁷³ e fino ad un massimo di centoventi soldati.

Fu mantenuta una suddivisione tra compagnie. Infatti, la prima compagnia avrebbe costituito “la prima classe” mentre la seconda (e le altre eventualmente create successivamente), la seconda. Nonostante il decreto non specifichi in cosa consista la differenza (se non nella paga), è probabile che ci si debba rifare alla suddivisione tra le Compagnie dipendenti dai Btg. provvisori, con differenze di gestione della disciplina e di diritti spettanti.

Tuttavia, diverse, oltre all’ovvia variazione ordinamentale, furono le differenze tra i “vecchi” Btg. provvisori e le “nuove” compagnie di disciplina.

Se, nella scelta dei quadri permanenti (questa volta sono, specificati, oltre agli U e ai SU, anche i “caporali, artefici, tamburi e pifferi”) bisognava comunque scegliere tra i migliori (“fra i più distinti, attivi ed istruiti delle loro classi”) dell’esercito, e sussisteva il percorso logico – disciplinare tra compagnia di seconda classe/compagnia di prima classe/truppe regolari in un continuum migliorativo della condotta, va notato per contrasto come le compagnie di disciplina non avevano un numero precostituito per legge (come per i due Btg. Provvisori) ma potevano esserne create in più all’occorrenza, fermo restando che solo una poteva essere la compagnia di prima classe e che potevano essere organizzate «nelle isole e nelle piazze di guerra, a scelta del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina».

Ed ancora, il Decreto istitutivo rimetteva il passaggio alle compagnie di disciplina, che secondo lo S.P.M. era possibile semplicemente con una sentenza di un Consiglio di guerra, alla facoltà del solo Ministro Segretario di Stato della guerra e marina e, quindi, ad un ente politico – amministrativo. Infine, elemento particolarmente significativo, sembrerebbe venire anche a cadere quell’interdipendenza

71 Una delle quali, denominata “Compagnia ausiliaria” dell’11° Rgt. Di fanteria fu di stanza a Capri tra il 1831 ed il 1844. Così in Piero CROCIANI, Massimo FIORENTINO, *L’esercito borbonico dal 1830 al 1861*, op cit. p. 113.

72 Con funzioni anche di Quartiermastro, avente a disposizione il primo Sergente ed il furiere.

73 Un furiere, un sarto, un calzolaio, un armiere, un piffero, un tamburo.

tra i soldati di cui si è trattato non essendovi, nel decreto istitutivo, riferimenti ai rapporti numerici di soggetti delle due “classi”.

Le compagnie di disciplina si ponevano quindi come uno strumento sicuramente maggiormente agile da un punto di vista ordinativo, pur raggiungendo ugualmente l'obiettivo prefissato di separare per rieducare. Paradossalmente l'accesso ne era reso più rigido ed accentrato sino ai massimi livelli politici: sintomo che, forse, qualche “scoria” liberale era rimasta e che una pena del genere (per quanto la più lieve prevista) andava commisurata e soppesata caso per caso. Non è un caso se, ancora nel 1853, un giurista liberale come Cesare Marini (1792 – 1865)⁷⁴, nonostante si consideri “estraneo alla scienza militare”, ritiene essere desiderabile l'abolizione della pena dei battaglioni provvisori (sic!) poiché:

«tendendo ad avvilito il concetto de' battaglioni provvisori, non si ha più dritto ad esigere da' componenti di tai corpi quella disciplina e quell'alto sentire della propria dignità, che dev'essere il distintivo d'ogni buon soldato»⁷⁵

Da un punto di vista strettamente normativo, deve denotarsi l'assenza di modifiche allo S.P.M. che, infatti, continuerà ad essere in vigore sino alla caduta del Regno, mantenendo la dicitura “Battaglioni provvisori” ancorchè, come è ovvio, nella concreta applicazione deve essersi poi fatto riferimento al Decreto del 1824. Per converso, non risulta neppure mai abrogato il Decreto del 1 marzo 1821 sulla commutazione di pene.

Conclusioni

L'anelito di recuperare personale militare riottoso o disciplinarmente complesso da gestire mediante la costituzione di reparti appositi ove riunire e “rieducare” questi soldati è stato un passaggio che pressochè tutti gli eserciti europei hanno avuto sin quasi ai giorni nostri.

⁷⁴ Giurista liberale, profondamente influenzato da G.B. Vico, fu deputato al Parlamento napoletano del 1848 e, dal 1860, Consigliere della Gran Corte dei Conti. Sulla sua vita si veda Mauro VANGA, «Cesare Marini giurista eclettico tra prassi forense e scienza giuridica», *Materiali per una storia della cultura giuridica*, Rivista fondata da Giovanni Tarello N. 1/2013, pp. 17-44.

⁷⁵ Cesare MARINI, *Sul diritto pubblico e privato del Regno delle Due Sicilie. Quale è stato fino al 1809, quale è al presente (1853) e quale potrà essere nel tempo avvenire*, Napoli 1853 pp. 209 – 210.

La motivazione alla base di questa scelta, tuttavia, non è da ricondursi ad influenze tra diversi ordinamenti quanto più ad uno sviluppo logico – giuridico che, forse autonomamente, forse no, tutti gli ordinamenti militari portarono avanti ed è legato ad un concetto di fondo dell’arruolamento delle forze armate: la leva e, quindi, la durata del servizio militare obbligatorio.

In un esercito dove i soldati, seppur con modi diversi e per tempi diversi, vengono tenuti sotto le bandiere militari per un tempo definito, non sempre gradito (quantomeno lo si deve sopporre per i militari di leva), è chiaro che l’allungamento forzoso del periodo di servizio (che era, come si è visto, una conseguenza del passaggio ai Btg. provvisori) potesse essere, da una parte, la vera sanzione per i colpevoli (e non a caso fu disposta direttamente per i refrattari, cioè i disertori), dall’altra il vero metus preventivo volto a limitare le mancanze disciplinari/penali di una certa gravità. L’Esercito duosiciliano, essendo in parte formato da militari di leva, di certo non poteva sfuggire a tale assunto.

La successiva trasformazione in Compagnie di disciplina non modificò questo aspetto prevedendo infatti che

«i soldati che entrano nelle compagnie di disciplina perdono i servizi fin allora prestati: la presenza nelle compagnie medesime non sarà loro valutata per servizio, che si riprincipierà a contare per essi allorché per effetto della buona condotta saranno riammessi né reggimenti di linea»⁷⁶

E’ piuttosto ironico, concludendo, denotare come il “volendo che i soldati di cattiva condotta non facciano più parte delle nostre truppe regolari”, contenuto quale motivazione del decreto originario di Re Ferdinando, vada in realtà considerato nel modo opposto. Parafrasando, infatti, sarebbe stato più corretto, ma certamente meno voluto, affermare: “volendo che i soldati di cattiva condotta **rimangano più a lungo** nelle nostre truppe regolari”.

L’eredità dei battaglioni provvisori/compagnie di disciplina alla caduta del Regno delle Due Sicilie fu quasi del tutto cancellata, se non nel nome e in poche altre idee. Di certo non furono accorpate al similare corpo dei Cacciatori franchi sardi⁷⁷ che, in costante aumento dopo il 1860 (passò dalle 2 Compagnie preuni-

⁷⁶ Decreto N. 1397 del 28 dicembre 1824, n. 11.

⁷⁷ A differenza, invece, delle «Compagnie di correzione delle truppe della Toscana e dell’Emilia», avvenuta con R. Decreto 25 marzo 1860, così in Stefano ALES, Andrea VIOTTI, *Il primo esercito italiano 1861 – 1870* Tomo I, Roma Stato Maggiore Esercito – Ufficio Storico, 2020, pp.100 e ss..

tarie alle 16, di cui 4 provvisorie del luglio 1864) aveva sede unicamente a Fene-strelle, al Forte d'Exilles e sull'Isola d'Elba.⁷⁸ È possibile pertanto ritenere che i militari che, all'epoca del 1860 facevano parte dei reparti correzionali borbonici, abbiano approfittato dell'occasione per disperdersi e ritornare alle loro case.

Quando però, con R.D. 9 febbraio 1868 n. 4215, Re Vittorio Emanuele II sciolse il corpo dei Cacciatori franchi, in sua sostituzione creò 12 Compagnie di disciplina, autonome le une dalle altre (fatta salva l'opportunità di riunirle in Battaglioni, qualora di stanza nello stesso luogo) riemerse la tendenza, già vista nelle unità duosiciliane, di graduare e distinguere le varie compagnie ponendovi al loro interno militari omogenei per mancanza commessa. Così infatti:

«alcune saranno destinate per ricevere coloro che [...] devono passare ad un corpo disciplinare dopo scontata una condanna per furto; altre per ricevere coloro che si saranno resi colpevoli dei fatti contemplati dall'art. 254 del Codice penale militare, e dal nostro Decreto 12 marzo 1863; altre per quelli transitati ad un Corpo disciplinare per colpe aventi carattere indecoroso; altre infine per tutti quei militari non compresi nelle categorie precedenti»

Permase anche l'idea, sviluppatasi con le Compagnie di disciplina duosiciliane (ma non nei precedenti battaglioni provvisori), della possibilità, lasciata all'esecutivo (nel caso italiano al Ministro della Guerra) di poter aumentare o diminuire i reparti al bisogno (evidentemente rendendosi conto che reparti del genere soffrono, a seconda dei periodi, di profonde modificazioni nell'organico stante la peculiarità dei militari di truppa che li formano).

Da un punto di vista meramente giuridico, le compagnie di disciplina italiane non riuscirono però a fare quell'ulteriore step che, probabilmente, la cultura giuridica tardo ottocentesca si aspettava. L'idea, infatti, che il confine tra sanzione penale e sanzione disciplinare (quindi amministrativa, secondo gli schemi attuali) potesse essere non definito e, anzi, fluido, fatto che aveva caratterizzato sia i battaglioni provvisori che i cacciatori franchi (ma anche le altre unità similari degli eserciti europei) e che aveva fatto inviperire i giuristi liberali duosiciliani, permase ancora, e per diversi decenni, dopo l'unità d'Italia.

BIBLIOGRAFIA

78 Ibidem.

- ALBERTI, Alberico e GENTILE Egildo (a cura di) *Atti del Parlamento delle Due Sicilie*, Bologna, Zanichelli, 1926.
- ALES Stefano, VIOTTI Andrea, *Il primo esercito italiano 1861 – 1870* Tomo I, Roma Stato Maggiore Esercito – Ufficio Storico, 2020.
- ANGELETTI, Ferdinando «Nascita e morte di un sistema: il diritto penale militare duosiciliano» *Rassegna della Giustizia Militare* N. 4/2020, Roma 2020.
- BALDRY, William, «Disbanded regiments» *Journal of the Society for Army Historical Research*, Vol XIV, N. 56, London 1935.
- BASTIN, Éric, *La justice militaire en Belgique de 1830 à 1850: L'auditeur militaire, « valet » ou « cheville ouvrière » des conseils de guerre?* Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012.
- BATTAIS, Boris, *La justice militaire en temps de paix: L'activité judiciaire du conseil de guerre de Tours (1875-1913)* Histoire. Université d'Angers, 2015.
- BERTOLDI, Federica, «*L'origine romanistica del principio nullum crimen, nulla poena sine lege*» *Forum historiae iuris* <https://forhistiur.de/2016-10-bertoldi/>.
- BOERI, Giancarlo, Piero CROCIANI, *L'esercito borbonico dal 1815 al 1830*, Roma, Stato Maggiore Esercito – Ufficio Storico, 1995.
- BOERI, Giancarlo, Piero CROCIANI, Massimo FIORENTINO, *L'esercito borbonico dal 1830 al 1861*, Roma, Stato Maggiore Esercito – Ufficio Storico, 1998.
- CARASCOSA, Michele *Memorie storiche politiche e militari sulla rivoluzione di Napoli*. Londra 1823.
- CLARK, Christopher *Preußen – Aufstieg und Niedergang 1600–1947*, Pantheon Verlag, 2006.
- COLLETTA, Carlo (a cura di) *Diario del parlamento nazionale delle due Sicilie negli anni 1820 e 1821 illustrato dagli atti e documenti di maggiore importanza relativi a quelle discussioni* Napoli, Stamperia dell'Iride, 1864.
- COLLETTA, Pietro *Storia del Reame di Napoli dal 1734 sino al 1825*, Capolago, Tipografia Elvetica, 1834.
- COLLETTA, Pietro, *Storia del Reame di Napoli*, Libreria Scientifica Editrice, Napoli, 1969.
- CRISTINI, Luca Stefano, CENNI Quinto, *Eserciti dei Ducati di Toscana e di Lucca*, Parma, Soldiershop editore, 2016.
- CROOKS, John Joseph *Historical Records Of the Royal African Corps*, Dublino, Browne and Nolan 1925.
- D'AMBROSIO, Raffaele e Simona LUCIBELLI, «L'organizzazione penitenziaria militare: un reggimento alle dirette dipendente dello Stato Maggiore dell'Esercito», *Rivista Militare*, N. 1/2010, Roma 2010.
- D'AYALA, Mariano, *Napoli Militare*, Napoli, Stamperia dell'Iride, 1847.
- DE BENEDICTIS, Emmanuele *Memorie storiche intorno alla città di Siracusa dal 733 Av.G.C. al 1860*, Siracusa, IMAG, 1970.

- DE BENEDICTIS, Emmanuele *Siracusa sotto la mala signoria degli ultimi Borboni: ricordi*, Torino, Stamperia dell'Unione tipografico-editrice, 1864.
- DE ROSA, Francesca *Le riforme illuminate per la "nazione armata" napoletana*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018.
- FELIX, Camille, ROUSSET Michel, *La Grande Armée de 1813* Parigi 1892.
- FOUCHER, Victor *De l'Administration de la Justice militaire en France et en Angleterre* Paris, Anselin et Pochard, 1825.
- FRAVETH, Francesco *Pratica militare de' giudizi criminali a norma delle reali ordinanze per ben proporzionare le pene e i delitti che da soldati si commettono*, Napoli 1785.
- FRAVETH, Francesco, *Pratica militare de' giudizi criminali a norma delle reali ordinanze per la formazione de' processi*, Napoli, 1781.
- GERARD, Pierre-Auguste-Florent , *Manuel de justice militaire*, Mons, Hoyois-Derely, 1837.
- ILARI, Virgilio, CROCIANI Piero, BOERI Giancarlo, *Storia Militare del Regno Murattiano*, Inverio, Widerholdt Frères, 2007, vol. I, cap. 10 ("La giustizia militare", pp. 481-538).
- ILARI, Virgilio, CROCIANI Piero, BOERI Giancarlo, *Le Due Sicilie nelle guerre napoleoniche*, USSME, Roma, 2008.
- ILARI, Virgilio, CROCIANI Piero, ALES Stefano, *Il Regno di Sardegna nelle guerre napoleoniche e le legioni anglo-italiane (1799-1815)* Widerholdt Frères 2008.
- IPPOLITO, Dario, *Lo spirito del garantismo. Montesquieu e il potere di punire*, Donzelli, Roma 2016.
- LANDI, Guido, *Istituzioni di Diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie(1815-1861)*, Milano, Giuffrè, 1977.
- LEBRUN, MARC, «Révolution, Empire et mauvais soldats» *Revue historique des armées* N. 244, Paris 2006.
- MANSFIELD, Nick *Soldiers as Workers: Class, Employment, Conflict and the Nineteenth-century*, Liverpool: Liverpool University Press 2016.
- MARINI, Cesare, *Sul diritto pubblico e privato del Regno delle Due Sicilie. Quale è stato fino al 1809, quale è al presente (1853) e quale potrà essere nel tempo avvenire*, Napoli 1853.
- MARINI, Giuliano, «*Nullum crimen, nulla poena sine lege*» (dir. pen.), in *Enciclopedia del Diritto XXVIII*, Milano 1978.
- MASTROBERTI Francesco, *Dibattimento e libero convincimento del giudice nel Mezzogiorno borbonico*, in Marco Nicola MILETTI (a cura di), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Ottocento e Novecento. Atti del Convegno*, Foggia 5 – 6 maggio 2006, Milano, Giuffrè editore, 2006.
- MORESE, Gaetano, «*Al servizio dell'Impero: il conte Laval Nugent di Westmeath (1777-1862)*», *Fiume, rivista di studi adriatici*, XXXI (2011), n. 1-6.
- MOSCATI, Ruggero «*Il Generale Carlo Filangieri nella Rivoluzione Napoletana del 1820*»,

- Rassegna Storica Napoletana* Anno I N. 3, Napoli, 1933.
- NAFZIGER, George *Napoleon's Invasion of Russia*, Presidio Press 1998.
- NICOLINI, Nicola, *Della Procedura penale delle Due Sicilie*, Livorno, Mansi Editore, 1843.
- PACE GRAVINA, Giacomo *Il Codice e la Sciabola. La Giustizia militare nella Sicilia dei Borbone tra repressione del dissenso politico ed emergenza penale (1819 – 1860)*, Acireale, Roma, Bonanno Editore, 2015.
- PACE GRAVINA, Giacomo, «*Il Codice insanguinato. Lo Statuto Penale militare per lo Regno delle Due Sicilie del 1819 e la repressione delle insurrezioni siciliane dell'Ottocento*», in Floriana COLAO, Luigi LACCHÈ, Claudia STORTI (cur.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento, Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano, Giuffrè Editore, 2015.
- PEPE, Guglielmo *Memorie biografiche e intorno ai recenti casi d'Italia* Lugano 1847.
- PEPE, Guglielmo *Memorie biografiche e intorno ai recenti casi d'Italia del Generale Guglielmo Pepe intorno alla sua vita e ai recenti casi d'Italia scritte da lui medesimo*, Vol. 1, Lugano, Della Tipografia della Svizzera Italiana, 1848.
- PISANO BAUDO, Sebastiano, *Storia di Lentini Antica e Moderna, Vol. III*, Lentini, Tipografia Scolari, 1974.
- PORTUGUES Y MONENTE, Jose Antonio (a cura di) *Collecion General de las Ordenanzas militares sus innovaciones, y additamentos dispuesta en diez tomos, con separacion de Clases*, Tomo III, Madrid 1764.
- SAMUEL, Eric *An historical account of the British Army, and of the Law military as declared by the Ancient and Modern Statutes, and Articles of War for its government with a free commentary on the Mutiny Act, and the Rules and Articles of War illustrated by various decisions of Courts martial* Londra William Clowes, 1816.
- SCURI, Leopoldo *Guida pratica di servizio fra i comandi, i corpi, gli uffici militari e le autorità civili nei loro vicendevoli rapporti* Roma 1879.
- TRANI, Silvia, *Il Regio Esercito e i suoi archivi. Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea* Roma, Ufficio Storico dello Stato maggiore della Difesa, 2013.
- VANGA, Mauro, «Cesare Marini giurista eclettico tra prassi forense e scienza giuridica», in *Materiali per una storia della cultura giuridica, Rivista fondata da Giovanni Tarullo* N. 1/2013, pp. 17-44.
- VASSALLI, Giuliano, «Nullum crimen, nulla poena sine lege», *Digesto delle discipline penalistiche*, Vol. VIII, Torino 1994.
- VON WURZBACH, Constantin, *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich*. Volume 20. Vienna 1869.
- ZANNONI, Mario *Le truppe di Maria Luigia 1814-1847. L'esercito del ducato di Parma e Piacenza*, Parma, Ermanno Albertelli editore, 2012.



Lev Nikolaevič Tolstoj in uniforme di capitano d'artiglieria

Storia Militare Contemporanea

Articoli / Articles

- Place and the Nature of Battle,
by JEREMY BLACK
- The Philosopher as the Strategist,
by EMANUELE FARRUGGIA
- Les Français et les Bourbons restaurés face à la mer. 1815-1830,
par GAËTAN OBÉISSART
- European Cavalry, 1815-1871,
by GERVASE PHILLIPS
- I battaglioni provvisori dell'esercito borbonico,
di FERDINANDO ANGELETTI
- Sbandata e fuga di un esercito. Cittaducale, pomeriggio del 7 marzo 1821,
di LINO MARTINI
- Venice alone. The last to stand 1848-1849,
di FEDERICO MORO
- La Pirofregata corazzata *Re d'Italia*,
di ALDO ANTONICELLI
- Cristeros en el siglo XIX. La guerra de los Religioneros 1873-76,
por ULISES INIGUEZ MENDOZA
- La struttura della popolazione militare italiana durante la Grande Guerra,
di ALESSIO FORNASIN e GIULIANA FRENI
- Le polizze speciali di assicurazione per i combattenti della Grande Guerra
di PIETRO VARGIU
- Douglas Haig's Reports about the Battle of the Lys: A Critical Analysis,
by JESSE PYLES
- Il potere aereo e la Regia Aeronautica nel primo dopoguerra,
di DAVIDE BORSANI
- Proteste inascoltate l'uso dei gas durante la guerra d'Etiopia,
di CHRISTIAN CARNEVALE
- Reactionaries or Realists? The British Cavalry and Mechanization in Interwar Period,
by ALARIC SEARLE
- The Road to Defeat, The Reorganisation of the Italian Army After the Winter 1940-41,
by PIERPAOLO BATTISTELLI
- Eric Axelson and the History of the Sixth SA Armoured Division in Italy, 1943-45,
by IAN VAN DER WAAG
- Pubblica sicurezza e ordine sociale. (1941-1952),
di GIOVANNI CERCHIA
- L'esercito di Roma antica alla Mostra Augustea della Romanità,
di ANNA MARIA LIBERATI

Studi • Caserta sede del Quartier Generale delle Forze Alleate (AFHQ) di IPPOLITO GASSIRÀ

• Il Progetto Calabrone (Bumblebee) di MARIO ROMEO

Recensioni / Reviews

- LOUIS-FERDINAND CÉLINE, *Guerre*
(di RICCARDO GIOVANNETTI)
- EMIL LEDERER, *Sociologia della GM*
(di ALVISE CAPRIA)
- MICHAEL O'HANLON, *Military History for the Modern Strategist*.
(by JEREMY BLACK)
- JEREMY BLACK, *History of Artillery*
(by MATTEO MAZZIOTTI DI CELSO)
- ALESSANDRO BONVINI (cur.), *Men in Arms Insorgenza e contro-insorgenza*
(di LUCA DOMIZIO)
- ALDO ANTONICELLI, *L'evoluzione dell'artiglieria navale 1780 - 1862*
(di GIAMPAOLO ALMIRANTE)
- ALDO ANTONICELLI, *L'odissea della fregata La Regina 1838-39*
(di COMESTOR)
- MAURO FERRANTI, *Eugenio di Savoia-Carignano*
(di ALDO ANTONICELLI)
- UMBERTO BARDINI, *Tra i Mille di Garibaldi. I fratelli Bronzetti*
(di LIVIANA GAZZETTA)
- ERCOLE RICOTTI, *Scritti sull'istruzione militare* a cura di F. Iéva
(di GIAMPIERO BRUNELLI)
- ALESSANDRO CAPONE (cur.), *La prima guerra italiana. Il brigantaggio*
(di LUCA DOMIZIO)
- GIULIO TATASCIORE, *Briganti d'Italia. Storia di un immaginario romantico*
(di LUCA DOMIZIO)
- MARCO ROVINELLO, *Fra servitù e servizio. La leva in Italia 1861-1914*
(di LUCA GOMIERO)
- ROLF WÖRSDÖRFER, *Isonzo 1915-1917. Völkerschlachten am Gebirgsfluss*
(by PAOLO POZZATO and MARTIN SAMUEL)
- OTTO GALLIAN, *Monte Asolone 1917-18: il 99. k. u. k. IR sul Monte Grappa*
(di VIRGILIO ILARI)
- DAVIDE BORSANI, *Potere Aereo e disarmo. La Regia Aeronautica e diplomazia*
(di VIRGILIO ILARI)
- TIM LUCKHURST, *Reporting the Second World War. The Press and the People*
(by GRAHAM MAJIN)
- KLAUS H. SCHMIDER, *Hitler's Fatal Miscalculation. Why Germany Declared War on the United States*
(by JEREMY BLACK)
- WILLIAM J. NUTTAL, *Britain and the Bomb: Technology, Culture and the Cold War*
(di DAVIDE BORSANI)
- MATTEO DE SANTIS, *Fantasmia dalla Russia. Il mistero dei dispersi italiani*
(di ANNA MARIA ISASTIA)
- CARMELA ZANGARA, *10 luglio 1943 testimonianze dei Licatesi*
(di VIRGILIO ILARI)
- ROBERTO SPAZZALI, *Il disonore delle armi. Settembre 1943 alla frontiera orientale*
(di VIRGILIO ILARI)
- LORENZA POZZI CAVALLO, *Luigi Cavallo. Da Stella Rossa al 1953*
(di LUCIANO BOCCALATTE)
- GIANLUCA BONCI, *Controguerriglia. Un'analisi di casi storici*
(di LORENZO LENA)
- MARIO CALIGIURI, *La Questione Meridionale 1918-1946*
(di RENATA PILATI)
- LILIOSA AZARA, *Un nuovo corpo dello Stato. La polizia femminile in Italia*
(di ANNA MARIA ISASTIA)
- SILVIO LABBATE, *L'Italia e la missione di pace in Libano 1982-84*
(di FEDERICO IMPERATO)
- FABRIZIO VIELMINI, *Kazakistan fine di un'epoca*
(di ANTHONY TRANSFARINO)